



COMUNE DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

IV SETTORE – LL.PP.

Prot. n.....del.....

ORDINANZA N. 1 del 25/10/2018

Oggetto: ORDINANZA di INAGIBILITÀ del fabbricato di proprietà comunale sito in via Megara.

PREMESSO che in data 22/10/2018 si è proceduto ad un sopralluogo da parte del tecnico LL.PP. (giusto verbale di sopralluogo n. 1 del 22/10/2018 – registrato al prot. n. 63597 in data 23/10/2018), dal quale si rileva che il fabbricato di proprietà comunale *“che ospita i locali della guardia medica (piano terra) e del piano primo, ove risulta tutt’oggi non utilizzato”* sito in via Megara, versa *“...in uno stato di degrado...Difatti il solaio costituito in legno con sovrastante guaina di impermeabilizzazione e tegole, risulta in più parti ampiamente deteriorato con notevole infiltrazioni d’acqua, causando esfoliazione e distacco dell’intonaco della muratura in diversi punti ed efflorescenza di muffe. Sono raggiunti dall’acqua anche i componenti dell’impianto elettrico, che devono essere immediatamente disattivati..”*;

APPRESO inoltre dal suddetto verbale che:

➤ *“Il ripetuto ingresso di acque meteoriche ha portato a un progressivo deterioramento del solaio del locale utilizzato a guardia medica, accrescimento di umidità lungo la muratura del fabbricato stesso. Il perdurare di tale situazione potrebbe essere causa di un possibile cedimento parziale del solaio del piano terra e della copertura del fabbricato in oggetto;*

➤ *“Allo stato attuale, non può essere consentito a nessuno l’utilizzo di tale locale fino a quando il solaio non sarà completamente ripristinato/consolidato, non saranno eliminate le vie di infiltrazione, sanificato il locale ed eseguite tutte le necessarie verifiche sulla sicurezza statica del solaio e sull’impianto elettrico. Tale divieto dovrà essere evidenziato anche mediante l’apposizione di idonea cartellonistica”.*

RILEVATA la necessità, per tutto quanto precede, di adottare le misure di competenza al fine di scongiurare l’esposizione al rischio come sopra ipotizzato, derivante dall’utilizzo del menzionato immobile, adottando per l’effetto i relativi provvedimenti consequenziali;

RITENUTO:

- di inibire qualsiasi utilizzo anche occasionale dei locali suddetti, fatta eccezione per i tecnici e gli addetti incaricati delle necessarie opere di messa in sicurezza;
- nel primario interesse pubblico sotteso all’adozione del presente provvedimento, dover ordinare lo sgombero dei locali comunali che ospitano il l’ambulatorio Guardia Medica;

ATTESO che stante l’urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l’incolumità pubblica e privata;

VISTI:

- il verbale n. 1 del 22/10/2018 di sopralluogo (registrato al prot. n. 63597 in data 23/10/2018) effettuato dal tecnico del Settore LL.PP. da cui si evince che *“Allo stato attuale, non può essere consentito a nessuno l’utilizzo di tale locale...”*;
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- il D.lgs 267/2000 e segnatamente l’art.107 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.;

DICHIARA

per quanto in premessa e tenuto conto delle motivazioni riportate nel verbale di cui in epigrafe, quanto segue:

la totale INAGIBILITÀ del fabbricato di proprietà comunale che ospita a piano terra i locali della guardia medica e del locale piano primo (*ex uffici urbanistica*) sito in via Megara ai civici 93-97, disponendone il conseguente divieto di utilizzo, fino a quando non verranno eseguiti gli interventi necessari per rimuovere gli inconvenienti di cui in premessa, indispensabili per il ripristino delle condizioni di sicurezza del fabbricato di che trattasi;

ORDINA

il divieto di utilizzo di detti locali, a qualunque titolo, era in precedenza autorizzato all'accesso, nonché a chiunque altro, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza, nelle more delle determinazioni da prendersi, in ordine agli interventi di carattere definitivo da porre in essere;

DISPONE

1. di trasmettere copia della presente ordinanza, per ogni effetto di legge e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza, anche in riferimento ai procedimenti amministrativi in corso, ai sottoelencati Settori:
 - **Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa** - Via Emilio Bufardecì, 22 – 96100 SR;
 - **Responsabile del Settore IV** – “Lavori Pubblici”;
 - **Responsabile del Settore V** – “Urbanistica”;
 - **Responsabile del Settore VI** – “Servizi Ecologici e Protezione Civile”;
 - **Responsabile del Settore VIII** – “Polizia Municipale”;
2. che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line comunale e sia affissa all'ingresso del fabbricato di sopra.

RENDE NOTO

- che il Responsabile del procedimento è il Geom. M. Sulano;
- che in assenza temporanea del suddetto Responsabile del procedimento, per acquisire notizie sul procedimento stesso ci si potrà rivolgere all'Ing. C. Bramato n.q. di responsabile del IV Settore LL.PP.;
- che la presente Ordinanza verrà affissa all'Albo Pretorio per 10 gg. consecutivi.
- che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Sicilia entro 60 gg dalla notifica oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Augusta, li 25/10/18



Il Responsabile del IV Settore
(Ing. C. Bramato)